



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 3 novembre 2022  
(OR. en)

14226/1/22  
REV 1 (bg, cs, da, de, es, et, ga, it, lt, mt, nl,  
pl, pt, ro, sk)

**LIMITE**

**JUR 690  
COUR 35  
INST 402**

### **DOCUMENTO DI LAVORO**

---

Origine: Segretariato generale del Consiglio

Destinatario: Gruppo "Corte di giustizia"

---

Oggetto: Progetto di modifiche del regolamento di procedura del Tribunale  
– Articolo 71 bis del regolamento di procedura del Tribunale

---

A seguito delle discussioni svoltesi nella riunione del gruppo "Corte di giustizia" del 7 ottobre 2022, si allega per le delegazioni una versione riveduta dell'articolo 71 bis del regolamento di procedura del Tribunale.

**Rettifiche apportate al progetto di modifiche del regolamento di procedura del Tribunale, a seguito della riunione del gruppo "Corte di giustizia" dell'Unione europea, il 7 ottobre 2022**

Al punto 13 del progetto di modifiche del regolamento di procedura del Tribunale, il testo del nuovo articolo 71 bis, intitolato "Cause pilota", è modificato come segue (rettifiche evidenziate in grigio e barrate al paragrafo 2):

*"Articolo 71 bis*  
**Cause pilota**

1. Qualora più cause pendenti dinanzi al Tribunale sollevino la stessa questione di diritto e il Tribunale ritenga che sia nell'interesse della corretta amministrazione della giustizia evitare il trattamento parallelo di tali cause, il procedimento può essere sospeso ai sensi degli articoli 69, lettere c) o d), 70 e 71, in attesa della definizione della causa che, tra queste ultime, è la più idonea all'esame di tale questione, individuata come la causa pilota.
2. Prima di **statuire in merito alla sospensione** ~~sospendere il procedimento~~, il presidente invita le parti principali nelle cause in cui il procedimento può essere sospeso a presentare le loro osservazioni in merito a un'eventuale sospensione, ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 1, **indicando a tali parti la questione di diritto di cui trattasi e la causa che può essere individuata come causa pilota.**
3. Il presidente della sezione alla quale è attribuita la causa pilota provvede a che tale causa sia giudicata in via prioritaria, ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 2.
4. All'atto della riassunzione del procedimento, le parti nelle cause sospese hanno la facoltà di presentare le loro osservazioni riguardo alla decisione emessa nella causa pilota e riguardo alle conseguenze di tale decisione sulla controversia."